Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 16 ottobre 1975** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Pe[illegible]o i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1975, n. **489.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 76, relativo alla scuola per terapisti della riabilitazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici.

Il primo anno consiste in lezioni teoriche, seminari ed esercitazioni su materie propedeutiche e tecniche.

Il secondo anno comprende insegnamento teorico, dimostrazioni ed esercitazioni.

Il terzo anno è destinato al tirocinio pratico ed alla preparazione della tesi.

Le materie di insegnamento del primo anno sono comuni a tutti gli iscritti.

Le materie del secondo anno ed il tirocinio del terzo anno sono qualificanti dell'indirizzo del corso di studio prescelto.

Il tirocinio pratico e la preparazione della tesi sono effettuati secondo le norme dell'art. 81.

La frequenza alle lezioni teoriche e pratiche ed al tirocinio è obbligatoria.

Il diploma è differenziato nelle otto branche previste dall'art. 75.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. **490.**

Autorizzazione alla fondazione « Ing. Pirro Liguori », in Livorno, ad acquistare un immobile.

N. 490. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Ing. Pirro Liguori », in Livorno, viene autorizzata ad acquistare un fabbricato sito in Livorno, via della Madonna, distinto dal nuovo catasto edilizio urbano al foglio 16/*A* della particella n. 1876.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. **491.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal comune di Verona, per l'importo di L. 5.000.000, un lotto di terreno della estensione di mq 9500 ubicato nello stesso comune di Verona, viale delle Coste, distinto nel catasto terreni con i mappali numeri 10, 10*a*, 10*b*, 10*g*, 10*h*, 10*i*, 10*l*, 79, 79*b*, 79*c*, 79*d*, 145.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 26

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Determinazione dei tassi di interesse per il calcolo del piano di ammortamento di cui alla lettera a) dell'art. 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, recante finanziamento a medio termine al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe e modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 210283 del 22 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 135, con il quale sono stati fissati i tassi di interesse per il calcolo del piano di ammortamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della predetta legge 16 settembre 1960, n. 1016, a decorrere dall'8 settembre 1972;

Vista la lettera del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Ispettorato generale finanziamenti, n. 636396 del 16 settembre 1974, con la quale si comunica che per le operazioni stipulate dopo il 16 settembre 1974 i tassi base di cui sopra sono portati al 13,80% per gli istituti speciali meridionali ed al 13,70% per gli altri istituti;

Vista la proposta formulata dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, nella riunione del 9 aprile 1975;

Ritenuto che occorre modificare il citato decreto n. 210283 del 22 gennaio 1973;

Decreta:

Art. 1.

I tassi di interesse per il calcolo del piano di ammortamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, stabiliti con decreto numero 210283 del 22 gennaio 1973, sono modificati come segue:

Istituto mobiliare italiano - I.M.I.	13,70
Banca di credito finanziario - Mediobanca	13,70
Banca per finanziamenti a medio termine - Interbanca	13,70
Banca centrale di credito popolare - Centrobanca	13,70
Ente finanziario interbancario - Efibanca	13,70
Sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro	13,70
Banco di Sicilia	13,70
Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro	13,70
Mediocredito regionale della Toscana - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Toscana	13,70
Mediocredito regionale umbro - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria	13,70
Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero - ICLE	13,70
Mediocredito regionale del Lazio - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese	13,70
Mediocredito Trentino-Alto Adige - Ente di credito di diritto pubblico	13,70
Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia	13,70
Mediocredito regionale delle Marche - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche	13,70
Mediocredito ligure - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria	13,70
Mediocredito piemontese - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta	13,70
Mediocredito regionale lombardo - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia	13,70
Mediocredito delle Venezie - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie	13,70
Mediocredito regionale Emilia-Romagna - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna	13,70
Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - I.S.V.E.I.M.E.R.	13,80
Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia	13,80
Credito industriale sardo	13,80

Art. 2.

I tassi sopraindicati sono applicabili alle operazioni di finanziamento stipulate a decorrere dal 17 settembre 1974 e sempre che gli istituti interessati non abbiano a beneficiare né del risconto né del contributo da parte del Mediocredito centrale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1975
Registro n. 9 Industria, foglio n. 331

(8384)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Geotricyn », della ditta Ucb-Smit, in Torino. (Decreto di revoca numero 4541/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 27 settembre 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 17384/1, 17384/2 e 17384/3 le serie rispettivamente da mg 500, da mg 250 e da mg 125, della specialità medicinale denominata Geotricyn iniettabile a nome della ditta Laboratorio biochimico farmaceutico Smit, con sede in Torino, via Clemente n. 8, prodotte nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio comunicato in data 7 marzo 1970, con il quale avendo la ditta Smit S.p.a. modificato la propria denominazione in Ucb-Smit S.p.a. tutte le specialità medicinali della ditta Smit S.p.a. di Torino sono state registrate a nome della ditta Ucb-Smit S.p.a. di Torino;

Considerato che i controlli, eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni delle preparazioni suddette, hanno avuto esito non favorevole in quanto le quantità di 4-beta-idrossietildietillendiamino metiltetraciclina fenossimetilpenicillinato sono risultate inferiori al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni delle serie da mg 500, da mg 250 e da mg 125, della specialità medicinale denominata Geotricyn iniettabile, registrate rispettivamente ai numeri 17384/1, 17384/2 e 17384/3, con provvedimenti in data 27 settembre 1963 e 7 marzo 1970, a nome della ditta Ucb-Smit S.p.a., con sede in Torino, via Stefano Clemente n. 8.

I prodotti, dei quali sono state revocate le registrazioni, devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975.

Il Ministro: GULLOTTI

(8199)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Akalon T », della ditta Strasemburgh e C. di Rochester, New York, rappresentata in Italia dalla ditta Eufarma - Lab. farm. biologico, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4524/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 aprile 1962, con il quale venne registrata al n. 19745 la specialità medicinale denominata Akalon T, nella confezione da 10 capsule × 5 mg, a nome della ditta Strasemburgh e C. di Rochester, New York, rappresentata in Italia dalla ditta Eufarma - Lab. farm. biologico, con sede in Firenze, via delle Panche n. 44, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera predetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Akalon T, nella confezione da 10 capsule × 5 mg, registrata al n. 19745, in data 3 aprile 1962, a nome della ditta estera Strasemburgh e C. di Rochester, New York, rappresentata in Italia dalla ditta Eufarma - Lab. farm. biologico, con sede in Firenze, via delle Panche n. 44.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8214)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Parassitol », della ditta Labif medicinali Zatta, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4527/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 31 marzo 1958 e 10 agosto 1960, nonchè il comunicato in data 10 marzo 1969, con i quali vennero registrate ai numeri 13748 e 13748/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Parassitol, nella confezione da 20 tavolette, e la relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 60, a nome della ditta Labif medicinali Zatta S.p.a., con sede in Firenze, via dei Condi, n. 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Firenze, via Slataper n. 10;

Considerato che i prodotti suddetti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali i prodotti stessi furono autorizzati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Parassitol, nella confezione da 20 tavolette, nonchè della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 60, registrate, con provvedimenti in data 31 marzo 1958, 10 agosto 1960 e 10 marzo 1969, rispettivamente ai numeri 13748 e 13748/A a nome della ditta Labif medicinali Zatta S.p.a. di Firenze.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8209)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neurofene », della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, in Feltre. (Decreto di revoca n. 4514/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 aprile 1961, con il quale venne registrata al n. 10456 la specialità medicinale denominata Neurofene sciroppo, nella confezione flacone da g 150, a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, con sede in Feltre (Belluno), via Pedavena, 115/M, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Neurofene sciroppo, nella confezione flacone da g 150, registrata al n. 10456 in data 4 aprile 1961, a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana di Feltre (Belluno).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8221)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Jodopeptol», della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4530/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 9 marzo 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 14902 e 14902/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Jodopeptol gocce, nella confezione flacone da g 30 e la relativa categoria fiale, nella confezione fiale 10 × 1 cc, a nome della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm, con sede in Napoli, via S. Giuseppe dei Nudi n. 77, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Jodopeptol gocce, nella confezione flacone da g 30, nonchè della relativa categoria fiale, nella confezione fiale 10 × 1 cc, registrate rispettivamente ai numeri 14902 e 14902/A, in data 9 marzo 1959, a nome della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm di Napoli.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8210)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmocol », della ditta Farmaceutica Lemar, in Milano. (Decreto di revoca n. 4515/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 30 novembre 1956, con i quali vennero registrate ai numeri 11846, 11846/A, 11846/B e 11846/C rispettivamente la specialità medicinale denominata Pulmocol sciroppo, nelle confezioni flaconi da 100 e da 160 g, la relativa categoria 30 pastiglie, la relativa categoria 8 supposte bambini e la relativa categoria 8 supposte adulti, a nome della ditta Farmaceutici Lemar, con sede in Milano, via A. Saffi n. 15, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio fitoterapico Cerebralina Ramella, sita in Milano, via Anelli n. 4;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Pulmocol sciroppo, nelle confezioni flaconi da 100 e da 160 g, nonchè delle relative categorie 30 pastiglie, 8 supposte per bambini e 8 supposte

per adulti, registrate rispettivamente ai numeri 11846, 11846/A, 11846/B e 11846/C, in data 30 novembre 1956, a nome della ditta Farmaceutici Lemar di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8223)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Svegan », della ditta Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4523/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 febbraio 1957, con il quale venne registrata al n. 12246 la specialità medicinale denominata Svegan, nella confezione da 20 compresse da g 0,40, a nome della ditta Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Svegan, nella confezione da 20 compresse da g 0,40, registrata al n. 12246, in data 25 febbraio 1957, a nome della ditta Laboratorio biochimico Siner farmaceutici di Roma.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8213)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stilrubina », della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4521/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 luglio 1960, con il quale venne registrata al n. 17584 la specialità medicinale denominata Stilrubina, nella confezione da 6 fiale liofilizzate da gamma 500 di Vitamina B 12 + 6 fiale solvente × 2 cc, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Stilrubina, nella confezione da 6 fiale liofilizzate da gamma 500 di Vitamina B 12 + 6 fiale solvente × 2 cc, registrata al n. 17584 in data 27 luglio 1960 a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8218)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1975.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per gli uffici del lavoro portuale del 1975.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 marzo 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1974, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1975;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale stesso;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal comitato amministrativo del bilancio medesimo nella riunione del 24 marzo 1975;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno 1975:

In aumento:

Cap. 134. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni - Spese occorrenti per promuovere studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro per aumentarne il rendimento . . . . L. 200.000

In diminuzione:

Cap. 135. — Spese casuali . . . . . . L. 200.000

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8453)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Approvazione di tassi di premio di assicurazione sulla vita, presentati dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcuni in sostituzione degli analoghi in vigore ed altri non compresi in tariffa già approvata;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo debitamente autenticato i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcuni in sostituzione degli analoghi in vigore ed altri non compresi in tariffa già approvata, presentati dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 10/1, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 7 gennaio 1961, n. 3925);

tariffa 11/1, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 8 novembre 1961, n. 4591);

tariffa 9, relativa all'assicurazione, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 4 % dal secondo anno, pagabili alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 17 gennaio 1973, n. 8083).

Roma, addì 12 settembre 1975

(8409) p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1969 e modificato con decreti ministeriali 16 ottobre 1970, 22 dicembre 1971, 3 luglio 1972 e 18 febbraio 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 luglio 1975;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata una norma transitoria relativa agli articoli 19 e 20, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, che verrà inserita in calce al predetto statuto, in conformità al testo di che appresso:

« Fino al mantenimento in servizio del direttore generale in carica all'atto dell'approvazione della presente norma transitoria, il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare un condirettore generale *ad personam* il quale coadiuverà in tutte le sue funzioni il direttore generale ed al quale quest'ultimo potrà demandare in via ordinaria particolari mansioni.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal condirettore generale e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, la sostituzione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 20, primo comma, del presente statuto ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1975

(8383) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 30 dicembre 1974, n. 3767/223, con la quale l'amministrazione provinciale di Rovigo ha chiesto la classificazione fra le provinciali della strada di accesso al ponte stabile sul Po tra Ficarolo e Stellata dell'estesa di km 2 + 457;

Visto il voto del 10 giugno 1975, n. 299, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di accesso al ponte stabile sul Po tra Ficarolo e Stellata dell'estesa di km 2 + 457 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8548)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Autorizzazione all'esattoria di Napoli al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista la domanda in data 14 aprile 1975 con la quale l'esattoria comunale di Napoli ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla deroga consentita dal citato art. 29 nei confronti della predetta esattoria in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonchè degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

L'esattoria comunale di Napoli, gestita dal Banco di Santo Spirito, dalla Banca nazionale del lavoro e dal Banco di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1976, è autorizzata ad usare per il rilascio automatico delle quietanze dei versamenti diretti il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, nonchè alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8617)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 18 dicembre 1973, n. 870/42, con il quale l'amministrazione provinciale di Verona ha deliberato di declassificare a comunale il tratto della strada provinciale « Verona-Boscochiesanuova » compreso fra « Ponteverde ed il confine con il comune di Grezzana » per una estesa di circa km 6 + 650;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 10 giugno 1975, n. 262;

Ritenuto che occorre declassificare alla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto della strada provinciale « Verona-Boscochiesanuova » compreso fra « Ponteverde ed il confine con il comune di Grezzana » per una estesa di circa km 6 + 650, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 agosto 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Velimir Icevic, console di Jugoslavia a Bari.

(8426)

In data 4 agosto 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. George Edward Howe, console di Gran Bretagna a Milano.

(8427)

In data 4 agosto 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Calvo, console onorario di Nicaragua a Catania.

(8428)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per l'edilizia popolare e popolarissima.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1975, n. 4010/1808, il dottor Nicola Pellegrino è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per l'edilizia popolare e popolarissima, per la durata di mesi dodici dalla data del suddetto decreto.

(8584)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione « Medaglia d'oro Carlo Ederle per la collina di Verona », in Verona, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, foglio n. 110, la fondazione « Medaglia d'oro Carlo Ederle per la collina di Verona », in Verona, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Lugo Aquilina.

(8505)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 13 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	676,75	676,75	676,80	676,75	676,60	676,70	676,70	676,75	676,75	676,75
Dollaro canadese	657,45	657,45	658 —	657,45	657,82	657,50	657,30	657,45	657,45	657,45
Franco svizzero	254,85	254,85	254,80	254,85	254,86	254,80	254,60	254,85	254,85	254,85
Corona danese	112,67	112,67	112,90	112,67	112,67	112,65	112,70	112,67	112,67	112,65
Corona norvegese	123,22	123,22	123,40	123,22	123,32	123,20	123,20	123,22	123,22	123,20
Corona svedese	155,06	155,06	155 —	155,06	155,01	155,05	155,04	155,06	155,06	155 —
Fiorino olandese	256,53	256,53	256,65	256,53	256,42	256,50	256,50	256,53	256,53	256,50
Franco belga	17,48	17,48	17,45	17,48	17,453	17,48	17,4750	17,48	17,48	17,15
Franco francese	154,39	154,39	154,50	154,39	154,47	154,40	154,30	154,39	154,39	154,35
Lira sterlina	1392,85	1392,85	1392 —	1392,85	1392,95	1392,80	1392,75	1392,85	1392,85	1392,85
Marco germanico	263,30	263,30	263,70	263,30	263,45	263,40	263,24	263,30	263,30	263,25
Scellino austriaco	37,0182	37,0182	37,23	37,0182	37,17	37,20	37,20	37,182	37,182	37,15
Escudo portoghese	25,40	25,40	25,42	25,40	25,38	25,40	25,42	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	11,4625	11,4625	11,4475	11,4625	11,448	11,45	11,4550	11,4625	11,4625	11,45
Yen giapponese	2,235	2,235	2,24	2,235	2,223	2,23	2,2340	2,235	2,235	2,23

Media dei titoli del 13 ottobre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,700
» 5 % (Ricostruzione)	94,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	92,300
» 5 % (Beni esteri)	91,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,850
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	83,625
» 6 % » » 1971-86	86,075
» 6 % » » 1972-87	82,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,550
» poliennali 7 % 1978	95,275
» » 9 % 1979	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	676,725
Dollaro canadese	657,375
Franco svizzero	254,725
Corona danese	112,685
Corona norvegese	123,21
Corona svedese	155,05
Fiorino olandese	256,515
Franco belga	17,477
Franco francese	154,345
Lira sterlina	1392,80
Marco germanico	263,27
Scellino austriaco	37,191
Escudo portoghese	25,41
Peseta spagnola	11,459
Yen giapponese	2,234

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 20 gennaio 1975 al 31 gennaio 1975 a norma dei regolamenti (CEE) n. 117/75 e n. 178/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 20-1-1975 al 24-1-1975	dal 25-1-1975 al 26-1-1975	dal 27-1-1975 al 31-1-1975
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	3.128,75	2.242,44	2.242,44
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	4.633,98	4.633,98	4.633,98
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	6.145,04	6.145,04	4.051,71
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	3.128,75	2.242,44	2.242,44
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	3.128,75	2.242,44	2.242,44
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	11.172,20	11.172,20	7.367,05
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	11.172,20	11.172,20	7.367,05
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.080,87	2.924,66	2.924,66
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.128,75	2.242,44	2.242,44
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.080,87	2.924,66	2.924.66
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.128,75	2.242,44	2.242,44
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.080,87	2.924,66	2.924,66
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.128,75	2.242,44	2.242,44
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	3.886,78	2.785,55	2.785,55

(8369)

Prelievi applicabili, dal 27 gennaio 1975 al 26 giugno 1975, all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia a norma dei regolamenti (CEE) n. 185/75, n. 1082/75 e n. 1620/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 27-1-1975 al 27-4-1975	dal 28-4-1975 al 26-6-1975
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:		
		A. olio di oliva:		
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:		
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	9.246,30 (a)	4.623,12 (a)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	12.411,70 (a)	6.205,82 (a)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	8.330,00 (a)	4.164,98 (a)

(a) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(8471)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 28 ottobre 1974 al 26 giugno 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) del regolamento n. 136/66/CEE (settore grassi), a norma dei regolamenti (CEE) n. 103/74 e n. 2761/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati					
		N. olive:					
	07.01-790	II. altre	zero	zero	zero	zero	zero
07.03		Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:					
		A. olive:					
	07.03-130	II. altre	zero	zero	zero	zero	zero
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. olio di oliva:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	zero	zero	zero	2.665,60	2.665,60
	15.07-030 15.07-040	b. altro	zero	zero	zero	4.998,00	4.998,00
	15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	II. altro	zero	zero	zero	zero	zero (*a*)
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:					
		A. contenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva					
	15.17-200	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	15.17-300	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04		Pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:					
	23.04-050	A. sansa di olive ed altri residui dell estrazione dell'olio di oliva . . .	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Per il prodotto interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità il prelievo è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 306/74

(8341)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di applicato di amministrazione di terza classe, nel ruolo del personale impiegatizio delle case di riposo.

Art. 1.

Posti a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto, nel ruolo della categoria esecutiva del personale delle case di riposo dell'Opera nazionale per i pensionati di Italia, un concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di applicato di amministrazione di terza classe, ruolo applicati di amministrazione, al quale possono partecipare i candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per partecipare al concorso di cui sopra è necessario che gli aspiranti, oltre ad essere muniti del titolo di studio anzidetto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 2, siano dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento del medesimo, documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla predetta data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al primo comma del successivo art. 9.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal presidente dell'Opera.

Art. 2.

Presentazione delle domande Termini e modalità

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno inoltre far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnare direttamente, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 dei giorni non festivi, alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (c.a.p. 00196), la sola domanda di ammissione, firmata di proprio pugno dagli aspiranti medesimi.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ove tale termine venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile ove risultino spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente alla direzione generale la data della presentazione sarà quella risultante dal timbro datario appostovi dal competente ufficio dell'istituto.

E' fatto tassativo divieto, pena la non ammissione ai concorsi, di presentare le domande tramite amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, o tramite le istituzioni periferiche dell'Opera stessa.

Il mancato rispetto del termine indicato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importerà la non ammissione dell'aspirante medesimo al concorso.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome e nome propri ed il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il limite di età di 32 anni dovranno precisare, ai fini dell'ammissione, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o all'esenzione dal medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti di impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

1) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

2) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

3) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni.

L'Opera non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Opera stessa.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario dell'Opera delegato a ricevere la domanda stessa nel caso che questa sia presentata personalmente dall'interessato (art. 20, della legge n. 15 del 4 gennaio 1968).

Per i dipendenti dell'Opera è sufficiente il visto del dirigente l'istituzione periferica presso la quale i medesimi prestano servizio o del capo dell'ufficio al quale essi sono addetti.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 4.
Prove d'esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui al programma riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nei locali, nei giorni e con inizio alle ore che saranno successivamente stabiliti e preventivamente comunicati.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, concessione speciale *C*, o tessera di riconoscimento, modello *AT*, se il candidato è dipendente da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata, con preavviso di almeno quindici giorni, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Detta prova si espleterà secondo le norme contenute nello allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando

L'esito della prova sarà comunicato ai candidati a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed a quella orale sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerle.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno considerati decaduti dal concorso stesso senza necessità di particolare comunicazione.

Art. 5.
Votazione minima e votazione complessiva

Sono ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Le prove pratica ed orale non si intendono superate se il candidato non ottenga, in ciascuna di esse, la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove pratica ed orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Opera.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta con il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.
Titoli di preferenza
Termine di presentazione e relativa documentazione

I candidati che avranno superato la prova pratica e quella orale dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 Roma (c.a.p. 00196), entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo alla sede della Opera dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente articolo 5.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Opera, il quale, provvederà, inoltre, a dichiarare, sotto condizione dell'accertamento del possesso, alle prescritte date, dei requisiti richiesti per la ammissione all'impiego, i vincitori del concorso, nonchè gli idonei oltre i vincitori.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'Opera a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricezione risultante dall'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.
Nomina in prova ed in ruolo dei vincitori

Con lo stesso provvedimento di cui al terzo comma del precedente art. 7 e sempre sotto condizione dell'accertamento del possesso, alle prescritte date, dei requisiti richiesti per la ammissione all'impiego, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina in prova dei vincitori nella qualifica di applicato di amministrazione di terza classe, fissandone inoltre la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Opera ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale l'impiegato non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo stesso all'impiegato sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della categoria esecutiva.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera che, in seguito al concorso di cui al presente bando, passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 9.
Documentazione di nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (c.a.p. 00196), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre copia autentica di esso nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui titoli di studio rilasciati da scuole situate fuori della provincia di Roma debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica o, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia ancora avvenuta, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. In tal caso la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri (art. 17, quarto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Non è ammessa la sostituzione dell'estratto dell'atto di nascita col certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti che danno titolo a tale elevazione.

A tal fine, i titoli attributivi del diritto all'elevazione del limite massimo di età coincidenti con quelli attributivi del diritto alla preferenza a parità di merito dovranno essere documentati nelle forme prescritte nell'allegato 4, a meno che non siano già stati presentati, a termine del precedente art. 6, per godere dei detti benefici della preferenza.

I concorrenti che, già coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano successivamente ottenuto sentenza di divorzio, dovranno presentare copia autenticata nei modi di legge della sentenza stessa.

I candidati promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia, autenticata nei modi di legge, della sentenza emessa a loro carico o attestazione in carta legale del prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata, attestante, altresì, che il candidato godeva della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata, attestante, altresì, che il candidato godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, anche quelli della procura e della pretura della precedente residenza;

7) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno produrre il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

9) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed allo art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, numero 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la *dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità* lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che inoltre sia idoneo all'impiego cui aspira.

Anche i candidati invalidi dovranno documentare, nello stesso certificato o in un certificato a parte, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge sopra richiamata e del relativo regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, l'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà inoltre ad accertare d'ufficio il possesso del requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, art. 2, ultimo comma).

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

I candidati che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Opera, sono esentati dal presentare i documenti che risultino già in possesso della amministrazione, ad eccezione del certificato medico di cui al punto 9) del presente articolo.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, in rafferma, od in carriera continuativa, e quelli appartenti ai corpi armati dello Stato sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il documento militare ed il certi-

ficato medico di cui ai punti 3), 7) e 9) del presente articolo. In sostituzione di essi produrranno un certificato, rilasciato, nella prescritta carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo alla sede della Opera anche di uno soltanto dei documenti prescritti dal presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Immissione provvisoria in servizio

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di immettere provvisoriamente in servizio i vincitori del concorso previo accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

In tal caso e al fine del predetto accertamento, i vincitori del concorso sono tenuti a presentare, il giorno stesso in cui sono immessi in servizio, il certificato medico di cui al punto 9) del precedente art. 9.

I vincitori stessi sono inoltre tenuti a rilasciare, nell'attesa che si sia provveduto nei loro confronti all'accertamento, a norma del precedente art. 9, del possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, una dichiarazione scritta nella quale attestino di essere in possesso dei predetti altri requisiti.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi dei precedenti commi, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno immediatamente allontanati dal servizio qualora l'Opera, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma ed all'art. 2.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Lo stato giuridico ed il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni regolamentari in vigore presso la Opera.

Art. 12.

Conferimento agli idonei di ulteriori posti disponibili e di quelli rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Avvertenza: Si precisa che i posti ancora da conferire agli aventi diritto all'assunzione per chiamata diretta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stati accantonati in loro favore.

Roma, addì 10 settembre 1975

Il presidente: SCAMARCIO

ALLEGATO 1

Schema della domanda

RACCOMANDATA R. R.

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito), nat . . a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di applicato di amministrazione di terza classe.

A tal fine fa presente (2) di aver diritto al beneficio della elevazione del (ovvero: dell'esenzione dal) limite massimo di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto al suddetto beneficio).

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

a) di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e cioè (specificare quale) . . . . in data . . . . presso (3) . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

e) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . . (i candidati di sesso maschile dovranno dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure, perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e cioè presso . . . . . . (specificare quali indicando anche la sede dell'ufficio) . . . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a causa di . . . . (nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è necessaria un'esplicita dichiarazione in tal senso);

g) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli (o le) verrà assegnata.

. . l . . sottoscritt . . chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Opera non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo medesimo:

Indirizzo:

(cognome e nome) . . . .
(via, piazza, ecc., nonchè numero civico) . . . . .
(località e c.a.p. ed eventualmente provincia) . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
autentica (6)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) La dichiarazione dovrà essere resa solo dagli aspiranti che, avendo superato il limite massimo di 32 anni di età, alla data di scadenza prevista dal bando, abbiano diritto all'elevazione o all'esenzione dal suddetto limite.

(3) Indicare il giorno, il mese e l'anno del conseguimento del diploma, nonchè la scuola che lo ha rilasciato ed il relativo indirizzo.

(4) In caso contrario, i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(5) I dipendenti dell'Opera dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Opera competente a ricevere le domande nel caso che le stesse siano presentate personalmente dagli interessati. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Opera è sufficiente il visto del dirigente l'istituzione periferica presso la quale essi prestano servizio o del capo dello ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Componimento di italiano (il quale vale anche come prova calligrafica).

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

La prova consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento, stabilite e precisate ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

PROVA ORALE

1) *Aritmetica elementare*:

nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto. Risoluzione dei problemi di ripartizione diretta e inversa.

2) *Nozioni elementari di ordinamento amministrativo*:

i Ministeri. I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato;

la prefettura, la provincia, il comune ed i loro organi. Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e doveri dell'impiegato.

3) *L'O.N.P.I.*: natura, organizzazione strutturale e finalità istituzionali.

ALLEGATO 3

NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA

1) All'atto della presentazione per sostenere la prova scritta i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei documenti indicati nello art. 4 del bando.

2) I concorrenti dovranno presentarsi alla prova di esame muniti dell'occorrente per scrivere (penna stilografica o a sfera ad inchiostro bleu o nero; è vietato l'uso di inchiostri di altri colori).

3) Coloro che si presenteranno dopo l'inizio della prova stessa non vi saranno ammessi.

4) Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno consegnare il lavoro, anche se non ultimato, unitamente alle minute.

5) Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice.

6) I lavori dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

7) I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Potranno portare e consultare soltanto i dizionari e quelle altre pubblicazioni o libri che siano stati preventivamente autorizzati o messi a disposizione dalla commissione giudicatrice.

8) I concorrenti che contravverranno alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque avranno copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema saranno esclusi dal concorso.

9) Ai candidati saranno consegnate in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 6), due buste di eguale colore: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

I candidati, compiuto il lavoro, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, a pena di nullità, dovranno porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti. Scriveranno poi, in modo chiaramente leggibile, il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno quindi anche la busta piccola nella grande che chiuderanno e consegneranno al presidente della commissione od a chi ne fa le veci.

10) I concorrenti che avessero necessità di allontanarsi temporaneamente dall'aula dovranno essere autorizzati dal presidente della commissione o da chi ne fa le veci, previo deposito presso di questi dei fogli ricevuti.

11) I concorrenti che decidessero di ritirarsi dalla prova dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e consegnare i fogli ricevuti; essi non potranno comunque abbandonare la aula prima di averne avuta autorizzazione dal presidente della commissione o da chi ne fa le veci, e comunque non prima di un'ora dalla dettatura del tema.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA - DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre, ai sensi e per gli effetti dello art. 6, ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito, sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del competente comitato provinciale della Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante lo stato di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove:

dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione della amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante lo stato di sorella, vedova o nubile, del caduto (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione della I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'O.N.P.I.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'istituzione periferica di appartenenza o dal capo dell'ufficio al quale il medesimo è addetto, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

I mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra, i mutilati e invalidi per servizio o del lavoro, gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, i figli dei mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra, i figli dei mutilati e invalidi per servizio o del lavoro, le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, i profughi ed i mutilati e invalidi civili, in luogo dei documenti sopra prescritti potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato od invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione solo se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8481)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre stesso anno, registro n. 32, foglio n. 261, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 novembre 1974, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Miconi dott. Renzo, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato.

Componenti:

Mascarucci dott. Domenico, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;

Maffei dott. Emilio, primo dirigente nel suindicato ruolo;

Lucà prof. Francesco, titolare di materie giuridiche dell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma;

Averardi prof.ssa Paola, titolare di ragioneria dell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal sig. Pompeo Silvestri, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e delle leggi 30 luglio 1973, n. 477 e 15 novembre 1973, n. 734, non compete alcun compenso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 64

(8434)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre stesso anno, registro n. 32, foglio n. 260, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1974, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Miconi dott. Renzo, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato.

Componenti:

Danieli dott. Giovanni, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;

De Marchis dott. Enzo, primo dirigente nel suddetto ruolo;

Pignatelli dott. Armando, primo dirigente nel suindicato ruolo;

Draicchio dott. Giuseppe, primo dirigente nel surriferito ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Filippo Raffa, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, in applicazione dell'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, non compete alcun compenso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 65

(8435)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre stesso anno, registro n. 32, foglio n. 262, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 novembre 1974, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Miconi dott. Renzo, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato.

Componenti:

Larizza dott. Pietro, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato;
De Marchis dott. Enzo, primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;
Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche dell'istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci» di Roma;
Pirone prof. Mario, titolare di ragioneria dell'istituto tecnico commerciale «Vilfredo Pareto» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Vitaliano Valletta, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e delle leggi 30 luglio 1973, n. 477 e 15 novembre 1973, n. 734, non compete alcun compenso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 63

(8436)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre stesso anno, registro n. 32, foglio n. 263, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 novembre 1974, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Miconi dott. Renzo, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato.

Componenti:

Tiseno dott. Vincenzo, primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato;
Pastore dott. Sergio, primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;
Lucà prof. Francesco, titolare di materie giuridiche dell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma;
Averardi prof.ssa Paola, titolare di ragioneria dell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Armando Renna, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e delle leggi 30 luglio 1973, n. 477 e 15 novembre 1973, n. 734, non compete alcun compenso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 66

(8437)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 404 del 20 giugno 1974, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di Camposanto, Cavezzo, Fiorano, Polinago e Spilamberto;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni della regione Emilia-Romagna e dell'ordine provinciale dei veterinari;
Visto il decreto del medico provinciale di Modena n. 942 del 5 maggio 1975, con il quale su regolare proposta del consiglio dell'ordine provinciale dei veterinari e su susseguenti segnalazioni dei comuni interessati, il dott. Simone Morandini, è stato nominato quale rappresentante dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 1281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le leggi della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Puglisi dott. Ferdinando, della sezione decentrata del comitato di controllo di Modena.

Componenti:

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;
Gentile prof. Giuseppe, docente ordinario della cattedra di clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. Giovanni, docente ordinario fuori ruolo in patologia e anatomia patologica;
Morandini dott. Simone, veterinario condotto di Carpi (Modena).

Segretario:

Grasso dott. Antonio, collaboratore amministrativo della regione Emilia-Romagna.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede a Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Modena, dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Modena, addì 24 settembre 1975

Il veterinario provinciale: Bonimeo

(8444)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Siderno (Reggio Calabria), via dei Colli, 27.

(8599)

OSPEDALE «G. VIETRI» DI LARINO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(8600)

OSPEDALE «FELTRINELLI» DI GARGNANO

Concorso ad un posto di aiuto medico-chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gargnano (Brescia), tel. 0365/71151.

(8605)

OSPEDALE CIVILE «G. CONSALVI» DI CASOLI

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(8737)

OSPEDALE «SACRA FAMIGLIA» DI NOVAFELTRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario e un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di primario e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (Segreteria) dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(8602)

OSPEDALE CIVILE «A.G.P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(8603)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI DI VITERBO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo, via S. Lorenzo, 101.

(8614)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI AMANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(8607)

OSPEDALE «POVERI INFERMI» DI BORGOSESIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente di otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgosesia (Vercelli), nelle ore d'ufficio.

(8604)

OSPEDALE CIVILE «A.G.P.» DI ROCCAROMANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione di chirurgia;
un posto di aiuto capo della sezione di medicina;
un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di radiologia (capo del servizio);
un posto di aiuto di laboratorio di analisi (capo del servizio);
tre posti di assistente di chirurgia di cui uno di otorinolaringoiatra;
un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(8606)

OSPEDALE «S. TIMOTEO» DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari del 1975, numeri 417, 418, 596, 597, 599 e 600 sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso), tel. 0875/2433.

(8610)

OSPEDALE «BRENO E DARFO» DI DARFO BOARIO TERME

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari del 1975, numeri 59, 67, 68, 68/*A*, 68/*B* e 97, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di pediatria;
un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente di anestesia-rianimazione;
un posto di primario e un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(8609)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA» DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo, piazza Montalto, 2.

(8611)

OSPEDALE DI MESTRE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mestre (Venezia).

(8613)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo), via Ospedali, 3.

(8601)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Como.

(8612)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona) - tel. 80245.

(8735)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 giugno 1975, n. 207, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le categorie privilegiate i relativi posti sono accantonati giusta deliberazione 14 novembre 1973, n. 365, resa esecutiva per decorso del termine dalla sezione provinciale di Grosseto del comitato regionale di controllo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(8608)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 agosto 1975, n. 59, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(8823)

OSPEDALE DI CIRCOLO «F. TRABATTONI - G. RONZONI» DI SEREGNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione 8 settembre 1975, n. 197, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria;

un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(8734)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1975, n. **45**.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 2 *settembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1975, n. **46**.

Ripartizione fra le province ed i comuni della Sardegna dello stanziamento assegnato dallo Stato alla Regione con il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, per interventi urgenti di carattere igienico-sanitario degli edifici scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma di L. 1.000.000.000 assegnata alla Regione sarda ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, sarà utilizzata per la realizzazione, il completamento, il mantenimento di opere di carattere igienico-sanitario degli edifici scolastici, nonchè per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 2.

A tal fine la somma stanziata verrà ripartita dall'amministrazione regionale come appresso:

L. 50.000.000 all'amministrazione provinciale di Cagliari;
L. 40.000.000 all'amministrazione provinciale di Sassari;
L. 30.000.000 all'amministrazione provinciale di Nuoro;
L. 30.000.000 all'amministrazione provinciale di Oristano;
L. 850.000.000 fra tutti i comuni della Sardegna in rapporto alla popolazione residente sulla base del censimento del 1971.

La cifra così ripartita è comprensiva di tutti gli oneri derivanti alle amministrazioni provinciali e comunali della progettazione ed esecuzione dei lavori.

Eventuali aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere e quanto da esse dipendenti sono a totale carico delle province e dei comuni.

Art. 3.

Sono ammessi a finanziamento i lavori relativi ai servizi igienici, ai rifornimenti idrici, alle fognature dall'edificio fino al primo allaccio esterno utile e ad ogni altro intervento atto ad eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari presenti negli edifici scolastici.

Art. 4.

Le sovvenzioni saranno erogate con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte con la somma di L. 1.000.000.000 assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, ed iscritta ai capitoli 21154 dello stato di previsione della entrata e 25309 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 per effetto della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, e del decreto del presidente della giunta regionale n. 95 dell'11 aprile 1975.

Dal conto dei residui passivi dell'esercizio finanziario 1975 è eliminata la somma di L. 1.000.000.000 risultante in relazione alla iscrizione di cui al comma precedente al cap. 25309.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 25332. — Contributo alle amministrazioni provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano per la realizzazione, il completamento, la manutenzione di opere di carattere igienico-sanitario degli edifici scolastici, nonchè per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (legge 27 dicembre 1973, n 868) . . . . L. 150.000.000

Cap. 25333. — Contributo alle amministrazioni comunali della Sardegna per la realizzazione, il completamento, la manutenzione di opere di carattere igienico-sanitario degli edifici scolastici, nonchè per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (legge 27 dicembre 1973, n. 868) . . . . » 850.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 25332 e 25333 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 25 agosto 1975

DEL RIO

(8494)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752750)